

DOCT. PROF.
ALESSANDRO TODESCAN
NOTAIO
BASSANO DEL GRAPPA
P.ZZA LIBERTA', 34
TEL. 0424 - 227495 - 524266

N.ro 188164 di rep.

N.ro 43144 di racc.

CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

DENOMINATA "MERCURIO" IN COMUNE DI LORIA (TV)

Zona residenziale di nuova formazione C2/25

Tra i signori:

PELLIZZARI geom. Fabio, nato a Castelfranco Veneto (TV) il

20 aprile 1974, domiciliato, per la carica, presso la sede comunale di Loria (TV), Piazza Marconi n.1,

che dichiara di intervenire a quest'atto e di agire quale Responsabile dell'Area Urbanistica e, quindi, in legale rappresentanza del

"COMUNE DI LORIA"

con sede in Loria (TV), Piazza Marconi n.1,

Codice Fiscale 81003030269,

tale nominato in base:

- alle norme dell'art.107, comma 3, lettera c) del D.Lgs n.267 del 18.9.2000 ed

- al provvedimento del Sindaco prot.n.8282 in data 1.7.2009, di attribuzione funzioni dirigenziali ed

espressamente autorizzato al presente atto in base

- alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 29.9.2008;

MARCHIORI SERGIO, nato a Cittadella (PD) il 3 giugno 1963, domiciliato a Loria (TV), in Via Don F. Condotta n. 6,

Reg. a Bassano d'F

1107-01.2010

N. 116 Serie 17

con L

Il Direttore

F.10

codice fiscale MRCSRG63H03C7430;

BAGGIO MARIO, nato a Loria (TV) il 12 marzo 1956,
domiciliato a Bassano del Grappa, (VI) in via Remondini n. 10,
codice fiscale BGGMRA56C12E692A;

BAGGIO NILLA, nata a Loria (TV) il 22 febbraio 1961, domici-
liata a Riese Pio X (TV) in via XXVII Aprile n. 48 B,
codice fiscale BGGNLL61B62E692F;

OMIZZOLO ROBERTO, nato a Cittadella (PD) il 10 novembre
1963, domiciliato a Loria (TV), in Via Alcide De Gasperi n.
38,

codice fiscale MZZRRT63S10C743Q;

CECCHIN BARBARA, nata a Langenthal (Svizzera) il 9 giugno
1968, domiciliata a Loria (TV), in Via Alcide De Gasperi n.
36, cittadina italiana,

codice fiscale CCCBBR68H49Z133A;

nonche'

GIACOBBO Claudio, nato a Bassano del Grappa (VI) il 29
luglio 1970, domiciliato a Loria (TV), in Via Po n. 8/A,
che dichiara di intervenire a quest'atto e di agire:

- (a) - quale Amministratore Unico e legale rappresentante
(munito di giusti poteri) della società:

~~"CIELLE IMMOBILIARE S.R.L."~~

con sede in San Zenone degli Ezzelini (TV), Via Marini n. 68,
numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso e codice
fiscale 03000190268,

capitale sociale Euro 10.400,00=

- (b) - quale Amministratore Unico e legale rappresentante
(munito di giusti poteri) della società:

"CL COSTRUZIONI S.R.L."

con sede in San Zenone degli Ezzelini (TV), Via Roma n. 125,
numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso e codice
fiscale 04153400264,

capitale sociale Euro 100.000,00=

premessò

- - che il signor MARCHIORI SERGIO è unico proprietario dei
seguenti beni immobili:

Comune di: LORIA

CATASTO TERRENI - Foglio 26 (ventisei)

M.N. 639 - Ha 0.03.30

(ettari zero are tre e centiare trenta)

confinante con: m.nn. 638, 601, 238 e 645, salvo i più esat-
ti;

- - che i signori BAGGIO MARIO e BAGGIO NILLA, sono
proprietari, in ragione di 1/2 (un mezzo) ciascuno, dei
seguenti beni immobili:

Comune di: LORIA

CATASTO TERRENI - Foglio 26 (ventisei)

M.N. 645 - Ha 0.15.90

(ettari zero, are quindici e centiare novanta)

confinante con: m.nn. 644, 639, 238, 626, 643 e 641, salvo i

più esatti,

- che i signori OMIZZOLO ROBERTO e CECCHIN BARBARA sono

proprietari, in comunione legale dei beni, dei seguenti beni

immobili:

Comune di: LORIA

CATASTO TERRENI - Foglio 26 (ventisei)

M.N. 641 - Ha 0.12.93

M.N. 643 - Ha 0.01.17

M.N. 675 - Ha 0.02.49

M.N. 676 - Ha 0.10.40

Totali Ha 0.26.99

(ettari zero, are ventisei e centiare novantanove),

con la precisazione che per il m.n 676 è oggetto del presente

atto solo una porzione di mq 295 (duecentonovantacinque);

- - che il signor OMIZZOLO ROBERTO è esclusivo proprietario

dei seguenti beni immobili:

Comune di LORIA

CATASTO TERRENI - Foglio 26 (ventisei)

M.N. 428 - ente urbano - di are 9.89 (are nove e centiare ottantanove) (con quanto sopra costruito),

con la precisazione che oggetto del presente atto è una porzione di mq. 270 (duecentosettanta) di area scoperta.

Tra confini, nell'insieme: m.n. 640, 645, 626, 625, 448, 456, strada e m.n. 62, salvo i più esatti;

- - che la società "CIELLE IMMOBILIARE S.R.L." è proprietaria

dei seguenti beni immobili:

Comune di: LORIA

CATASTO TERRENI - Foglio 26 (ventisei)

M.N. 238 - Ha. 0.16.00

(ettari zero, are sedici e centiare zero);

- - che la società "CL COSTRUZIONI S.R.L" è proprietaria dei
seguenti beni immobili:

Comune di: LORIA

CATASTO TERRENI - Foglio 26 (ventisei)

M.N. 626 - Ha. 0.01.18

M.N. 628 - Ha. 0.01.33

Totali Ha. 0.02.51

(ettari zero , are due e centiare cinquantuno).

Tra confini , nell'insieme: m.nn. 639, 219, 630, 625, 643 e
645, salvo i più esatti;

- - che i signori MARCHIORI SERGIO, BAGGIO MARIO, BAGGIO
NILLA, OMIZZOLO ROBERTO, CECCHIN BARBARA e le società CIELLE
IMMOBILIARE S.R.L. e CL COSTRUZIONI S.R.L,

(che nel prosieguo dell'atto verranno denominati "ditte lot-
tizzanti"),

hanno presentato un Piano di Lottizzazione in base a quanto
previsto e stabilito dalla L.R. 61/85, dalla L.R. 23/99 e dal-
la Variante Generale del P.R.G. del Comune di Loria approvato
con D.G.R. n. 2530 del 13.09.2002., e che tale progetto è sta-
to approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data

29.09.2008, N. 37;

- - che il Piano di Lottizzazione prevede la realizzazione di un insediamento residenziale in un'area attigua al quartiere Via F. Condotta;

- - che per la realizzazione di tale intervento le ditte lottizzanti sono pronte ad assumere gli obblighi derivanti dall'approvazione del piano nonché gli impegni di cui alla presente Convenzione;

- - che allo scopo si richiamano gli elaborati di progetto sotto elencati depositati presso il Settore Urbanistica del Comune:

Elaborato DDF	Documentazione fotografica
---------------	----------------------------

Elaborato D1	Estratto catastale, P.R.G.C. e C.T.R.
--------------	---------------------------------------

Elaborato D2	Planimetria stato di fatto
--------------	----------------------------

Elaborato D3	Urbanizzazione primaria aree ad uso pubblico, privato, condominiale
--------------	---

Elaborato D4	Planivolumetrico, Comparti attuativi, Profili altimetrici e Piano quotato
--------------	---

Elaborato D5	Pavimentazioni, Materiali di finitura, Essenze arboree, Arredo urbano, RSU
--------------	--

Elaborato D6	Planimetria segnaletica stradale e accessibilità L.13/89
--------------	--

Elaborato D7	Planimetria rete di fognatura bianca e nera
--------------	---

Elaborato D8	Planimetria rete ENEL, rete TELECOM
--------------	-------------------------------------

Elaborato D9	Planimetria rete Illuminazione Pubblica
--------------	---

Elaborato D10 Planimetria rete acquedotto, antincendio e metano

Elaborato D11 Profili longitudinali rete acque nere e rete acque bianche

Elaborato D12 Sezioni stradali

Elaborato DTDI Tabella dimensionamento indici urbanistici ed edilizi

Elaborato DRI Relazione illustrativa

Elaborato DRGG Relazione geologica-geotecnica

Elaborato DNTA Norme tecniche di attuazione

Elaborato DCME Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione

Elaborato DSC Schema di convenzione.

Tutto ciò premesso a formare parte integrante e sostanziale del presente atto,

il COMUNE di LORIA e le DITTE LOTTIZZANTI,

stipulano quanto segue:

Art. 1 - Precisazioni.

Le premesse formano parte integrante del presente atto assieme agli allegati ivi indicati.

Le opere, gli impianti e manufatti, realizzati in esecuzione della presente convenzione, non potranno essere modificati, se non previo formale consenso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Dichiarazione di proprietà.

Le "ditte lottizzanti" dichiarano di essere proprietarie de-

gli immobili interessati dal piano oggetto della presente convenzione.

Art. 3 - Oggetto della Convenzione.

Le "ditte Lottizzanti", proprietarie delle aree comprese nel perimetro del Piano di Lottizzazione indicato in premessa, si impegnano, in attuazione del progetto del citato Piano di Lottizzazione approvato con provvedimento del Consiglio Comunale nella seduta n. 37 del 29.09.2008, divenuto esecutivo ai sensi di legge, nonché alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli:

a) alla realizzazione, a loro cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria con le modalità stabilite nella presente convenzione e negli elaborati depositati presso il comune di Loria;

b) alla cessione in proprietà o in servitù di uso pubblico, delle aree inerenti le opere di urbanizzazione primaria comprese nell'ambito dell'area interessata al Piano di Lottizzazione.

Art. 4 - Descrizione urbanistica

L'area interessata al Piano di Lottizzazione, di superficie reale pari a complessivi mq. 5.778 (cinquemila settecentosettantotto) comprende:

a) superficie destinata all'edificazione privata di circa mq. 3.006 (tremila sei), con destinazione residenziale per una volumetria complessiva di mc. 5.778 (cinquemila settecentoset-

tantotto);

b) area scoperta ad uso pubblico o con servitù di uso pubblico (parcheggio, verde, viabilità stradale e pedonale - "standard urbanistici") per un totale di mq. 1.192 (millecentonovantadue);

c) area scoperta ad uso pubblico da cedere al Comune di Loria (viabilità stradale e ciclo-pedonale) per un totale di mq. 757 (settecentocinquantesette);

d) area scoperta di proprietà privata da asservire a servitù di uso pubblico (viabilità stradale e pedonale, parcheggi e verde) per un totale di mq. 1.418 (millequattrocentodiciotto);

e) area scoperta di proprietà privata soggetta ad intervento di sistemazione a verde privato, (opere entro ambito) per un totale di mq. 597 (cinquecentonovantesette);

f) area scoperta di proprietà comunale soggetta ad intervento di sistemazione a strade e marciapiedi, (opere fuori ambito) per un totale di mq. 539 (cinquecentotrentanove);

g) area scoperta ad uso pubblico da cedere al Comune di Loria soggetta ad intervento di sistemazione a strade e marciapiedi, (opere fuori ambito) per un totale di mq. 108 (centotto).

Art. 5 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed allacciamento ai pubblici servizi.

Le "ditte lottizzanti" si impegnano ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a seguito del rilascio

di apposito permesso di costruire, così sottodescritte:

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (opere entro ambito)

1.a) costruzione della rete viabilistica e pedonale in adempimento a quanto previsto dal Piano di Lottizzazione in oggetto

Le "ditte lottizzanti" si impegnano ad eseguire a totali proprie cure e spese entro sette anni dalla stipulazione della presente convenzione, salvo cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà delle Ditte Lottizzanti, tutte le opere di urbanizzazione primaria descritta al precedente art. 5.

L'inizio dei lavori, che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, dovrà obbligatoriamente aver luogo entro 12 mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

Le parti si danno atto che i progetti allegati alla presente convenzione, elaborati in forma esecutiva, hanno già ricevuto l'assenso di congruità dagli uffici competenti.

Le ditte lottizzanti dovranno comunicare al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, il nominativo delle ditte esecutrici delle singole opere, la data di inizio dei lavori medesimi ed inoltre l'avvenuto tracciamento degli spazi destinati alle opere di urbanizzazione. I tracciati potranno essere verificati in contraddittorio con gli uffici comunali competenti.

In tal caso verrà redatto un apposito verbale con allegata una

delle opere di urbanizzazione saranno validi i riferimenti e-
seguiti direttamente dalle ditte lottizzanti, fatti pervenire
all'Amministrazione Comunale e sui quali non ci sia pronuncia
della stessa entro quindici giorni dal ricevimento.

L'Amministrazione potrà nominare un collaudatore in corso
d'opera, che potrà liberamente accedere nei cantieri per veri-
ficare le modalità esecutive delle opere.

L'esecuzione delle opere sopra specificate avverrà sotto il
controllo degli organi tecnici comunali e del collaudatore in
corso d'opera ai quali è riconosciuta la facoltà di sospendere
i lavori, qualora venga accertato che gli stessi risultino in
difformità dal progetto approvato o non eseguiti a regola
d'arte o non ultimati nei termini stabiliti, ferme restando,
in ogni caso, le responsabilità delle "ditte lottizzanti" per
la buona esecuzione e manutenzione dei lavori fino al collau-
do, che sarà effettuato entro e non oltre 120 (centoventi)
giorni dalla data del verbale di accertamento dell'avvenuta
ultimazione di tutte le opere, redatto in contraddittorio tra
le parti.

Il collaudo risulterà da apposito verbale da redigersi a cu-
ra del professionista già designato dal Comune quale collauda-
tore in corso d'opera. Le "ditte lottizzanti" si impegnano,
assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le im-
perfezioni e/o completare le opere, secondo le risultanze del
collaudo, entro il termine stabilito dall'Amministrazione Co-

munale.

Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza delle "ditte lottizzanti", il Sindaco provvederà d'ufficio, imputando tutte le relative spese a carico delle ditte medesime. E' facoltà delle "ditte lottizzanti" chiedere la redazione di un collaudo parziale delle opere anche se non completate nei limiti come descritti al successivo art. 12 ultimo comma.

Art. 7 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria.

Le "ditte lottizzanti" si impegnano alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, impianti e manufatti, già specificati nel precedente art. 4 fino al trasferimento dei medesimi al Comune di Loria nei termini stabiliti dal successivo art. 8. Fino al predetto trasferimento, resta a carico delle "ditte lottizzanti" ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione e all'uso delle opere di cui sopra.

Art. 8 - Cessione di aree, manufatti ed impianti di urbanizzazione primaria e/o costituzione di servitù di uso pubblico

Le "ditte lottizzanti" si impegnano a cedere e trasferire al Comune di Loria le aree, i manufatti e gli impianti di urbanizzazione primaria ricadenti all'interno della strada di circolazione e all'interno della pista ciclo-pedonale (strada di piano) per mq. 757 (settecentocinquantasette), ad esclusione quindi delle aree a parcheggio, verde e circolazione, ovvero

opere ricadenti in proprietà da asservire a servitù di uso pubblico per mq. 1418 (millequattrocentodiciotto), così come descritto negli elaborati del Piano di Lottizzazione (vedi Tav. D3). Le aree da cedere saranno catastalmente precisate nel tipo di frazionamento che verrà redatto a cura e spese delle ditte medesime.

La cessione delle opere di urbanizzazione primaria sarà effettuata entro sei mesi dal collaudo finale eseguito ed approvato.

Le "ditte lottizzanti" assumono per sé e per gli eventuali futuri acquirenti l'onere della manutenzione degli spazi destinati ad opere di urbanizzazione primaria (opere entro ambito, escluse strada di circolazione e pista ciclo-pedonale di mq. 757 (settecentocinquantesette)) come contraddistinti nella Tav. D3 del progetto depositato presso il Comune di Loria, ad esclusione degli oneri di fornitura dell'energia elettrica e di manutenzione dell'illuminazione pubblica, e degli oneri di fornitura dell'acqua per eventuali irrigatori; si impegnano pertanto ad inserire nei regolamenti condominiali dei futuri interventi edilizi gli oneri di manutenzione sopraccitati.

Art. 9 - Spese per le opere, impianti e manufatti di urbanizzazione primaria.

La spesa che le "ditte lottizzanti" sosterranno per le opere di urbanizzazione (descritte nel computo metrico allegato) ammonta a complessivi euro 203.138,75 (duecentotremila cento-

trentotto virgola settantacinque) per le opere di urbanizzazione primaria ed euro 11.360,75 (undicimila trecentosessanta virgola settantacinque) per le opere di urbanizzazione secondaria (opere fuori ambito) destinate al collegamento pedonale con Via A. De Gaspari.

Le aree da cedere al Comune potranno subire limitate variazioni dimensionali in relazione alla realizzazione delle opere, ma non potranno essere inferiori agli standards richiesti in base alla vigente legislazione urbanistica e alle previsioni di P.R.G.

Art. 10 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il costo delle opere di urbanizzazione primaria (art. 9) andrà a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria; pertanto all'atto del rilascio dei Permessi di Costruire non si darà luogo ad ulteriori versamenti a titolo di oneri di urbanizzazione primaria da parte delle "ditte lottizzanti". Nessun conguaglio sarà dovuto dal Comune alle "ditte lottizzanti" per il sostegno di maggiori oneri, rispetto ai valori tabellari.

Per quanto disposto dall'art. 11 della Legge 10/77 e successive modifiche e integrazioni, le quote di contributo afferenti gli oneri di urbanizzazione secondaria, al netto della spesa per oneri di urbanizzazione secondaria come specificato al precedente art. 5 punto 2/a (opere fuori ambito - collegamento pedonale con Via A. De Gaspari) e come sopradescritta al pre-

cedente art. 9 per un importo complessivo di euro 11.360,75

(undicimila trecentosessanta virgola settantacinque) risultante dal computo metrico estimativo (tav. DCME), dovranno essere corrisposte al Comune al momento del rilascio dei singoli Permessi di Costruire. Anche in questo caso nessun conguaglio sarà dovuto dal Comune alle "ditte lottizzanti" per il sostegno di maggiori oneri, rispetto ai valori tabellari.

Art. 11) - Spese di collaudo

Le spese di collaudo sono tutte a totale carico delle "ditte lottizzanti".

Art. 12) - Distribuzione edilizia e norme di attuazione

L'edificazione sull'area del piano di lottizzazione deve avvenire nel rispetto delle indicazioni dell'elaborato D4 del progetto di lottizzazione depositato presso il comune di Loria. In sede di progettazione degli edifici si dovranno rispettare le quote, le altezze e l'ingombro massimo dei sedimi come specificato nell'elaborato D4 del Piano di Lottizzazione, fermo restando il volume complessivo massimo di mc 5.778 (cinquemila settecentosettantotto), come risulta dal dimensionamento di progetto.

Le destinazioni d'uso consentite e le modalità di attuazione sono contenute nelle "Norme Tecniche di Attuazione".

Art. 13) - Permessi di Costruire e Agibilità

Il Comune rilascerà i singoli permessi di Costruire per la realizzazione dei fabbricati previsti nel rispetto della vi-

gente normativa urbanistica e di quanto previsto dal Piano di Lottizzazione, dopo l'avvenuto inizio lavori delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare su questo ambito d'intervento.

I certificati di agibilità, anche parziali, potranno ad ogni modo essere rilasciati anche se le opere di urbanizzazione primaria non siano integralmente portate a termine e sottoposte a collaudo finale ma siano realizzate anche per stralci funzionali, e sottoposte a collaudo parziale, in modo che gli edifici, come anche alle aree edificabili in cessione al Comune, risultino assicurati tutti i servizi indispensabili quali strade, gas, luce, acqua e fognature, previo collaudo parziale favorevole.

Art. 14) - Trasferimento dei lotti e adesione degli acquirenti alla convenzione.

Le "ditte lottizzanti" possono alienare le aree convenzionate.

Nell'atto di alienazione le ditte medesime si impegnano a rendere esplicitamente edotti gli acquirenti degli oneri assunti nei riguardi del Comune di Loria e non ancora soddisfatti alla data dell'alienazione.

Le ditte stesse si impegnano pertanto ad inserire negli atti di trasferimento dei lotti le seguenti clausole da riportare nella nota di trascrizione.

"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di

tutte le clausole contenute nella convenzione e nel capitolato speciale di lottizzazione e stipulata con il Comune di Loria, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali.

L'acquirente si impegna pertanto ad osservare in proprio le norme circa l'edificazione ed utilizzazione delle aree degli edifici, nonché ad inserire le clausole di cui al precedente comma ed ai precedenti nel contratto di ulteriore trasferimento del lotto. Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 c.c.".

Le "ditte lottizzanti" rimangono comunque responsabili in solido con l'acquirente per i suddetti oneri.

Art. 15) - Inadempienze

In caso di inadempienze delle "ditte lottizzanti" ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Responsabile del Settore Edilizio potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei permessi ad edificare nelle zone interessate dalle inadempienze, con formale preavviso di 15 (quindici) giorni.

Inoltre, trascorso detto termine senza risultato, il Sindaco stesso potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori di urbanizzazione non ancora effettuati.

Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione d'ufficio e previo recupero delle spese sostenute dal Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei permessi ad edificare.

Art. 16) - Garanzia delle "ditte lottizzante"

A garanzia del completo e puntuale adempimento della presente convenzione e dell'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste, le "ditte lottizzanti" prestano garanzia per l'importo di Euro 246.674,42 (duecentoquarantaseimila seicentosettantaquattro virgola quarantadue) pari al 115% (centoquindici per cento) (a norma art. 35 della DCC n° 172 del 19/12/1985) del costo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come indicato nel precedente art. 9.

Si dà atto che le "ditte lottizzanti" hanno presentato polizza fideiussoria n° 228200051 del 22/12/2009, per il suddetto importo di Euro 246.674,42 (duecentoquarantaseimila seicentosettantaquattro virgola quarantadue), emessa dalla AXA Assicurazioni, agenzia di Loria.

La polizza fideiussoria potrà essere ridotta del 50% (cinquanta per cento) all'ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria al grezzo, di cui all'art. 5). Tale garanzia sarà vincolata all'adempimento di quanto prescritto agli artt. 6), 7) e 8) e pertanto sarà svincolata con lettera scritta del Comune solo dopo l'avvenuta consegna delle aree e delle opere a mezzo di atto notarile di trasferimento.

Art. 17) - Risoluzione di eventuali controversie.

Qualora dovessero insorgere controversie sulla entità o sull'esecuzione delle obbligazioni assunte dalle "ditte lottizzanti" con la presente convenzione, per la loro risoluzione si

sono d'
20 lo
me 11

e
/

icorrerà all'arbitrato con un Collegio arbitrale rituale che
arà tenuto a decidere in base alle disposizioni vigenti.

Il Collegio arbitrale sarà composto da una persona nominata
al Presidente del Tribunale di Treviso e da altri due membri
dei quali uno di nomina del Comune di Loria e l'altro di nomi-
a delle "ditte lottizzanti". Le spese relative saranno a ca-
rico della parte soccombente.

Art. 18) - Trascrizione e spese.

Le "ditte lottizzanti" si impegnano a provvedere, a propria
cura e spese, alla trascrizione del presente atto alla Conser-
vatoria nei Registri Immobiliari di Treviso, con piena rinun-
cia all'ipoteca legale eventualmente spettante e con esonero
del Conservatore dei Registri Immobiliari da analogha responsa-
bilità.

Le spese del presente atto e sue conseguenti, compresa quel-
la per il rilascio di una copia conforme del presente atto a
favore del Comune di Loria, sono a carico delle "ditte lottiz-
zanti" che chiedono tutte le agevolazioni fiscali in materia.

Sono altresì a carico delle "ditte lottizzanti" le spese re-
lative alla picchettazione, misurazione e frazionamento delle
aree cedende.

Le spese di tutti gli atti di cessione previsti dal presente
atto e loro conseguenti, faranno carico alle "ditte lottizzan-
ti" e loro aventi causa.

Art. 19 Diritto di famiglia

Ai sensi del vigente diritto di famiglia, sotto la propria personale responsabilita':

- il signor MARCHIORI SERGIO dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni,

- i signori OMIZZOLO ROBERTO e CECCHIN BARBARA dichiarano di essere coniugi in regime di comunione legale dei beni;

- i signori BAGGIO MARIO e BAGGIO NILLA dichiarano di essere coniugati in regime di separazione dei beni con i rispettivi coniugi.

F.TO:

FABIO PELLIZZARI

SERGIO MARCHIORI

MARIO BAGGIO

NILLA BAGGIO

OMIZZOLO ROBERTO

CECCHIN BARBARA

GIACOBBO CLAUDIO

N.ro 188164 di Rep.

N.ro 43144 di Racc.

Certifico io sottoscritto dott. prof. ALESSANDRO TODESCAN
Notaio, residente in Bassano del Grappa ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che i signori:

PELLIZZARI geom. Fabio, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 20 aprile 1974, domiciliato, per la carica, presso la sede comunale di Loria (TV), Piazza Marconi n.1,

MARCHIORI SERGIO, nato a Cittadella (PD) il 3 giugno 1963,

domiciliato a Loria (TV), in Via Don F. Condotta n. 6,

BAGGIO MARIO, nato a Loria (TV) il 12 marzo 1956,

domiciliato a Bassano del Grappa, (VI) in via Remondini n. 10,

BAGGIO NILLA, nata a Loria (TV) il 22 febbraio 1961, domici-

liata a Riese Pio X (TV) in via XXVII Aprile n. 48 B,

OMIZZOLO ROBERTO, nato a Cittadella (PD) il 10 novembre 1963,

domiciliato a Loria (TV), in Via Alcide De Gasperi n. 38,

CECCHIN BARBARA, nata a Langenthal (Svizzera) il 9 giugno

1968, domiciliata a Loria (TV), in Via Alcide De Gasperi n.

36,

GIACOBBO Claudio, nato a Bassano del Grappa (VI) il 29

luglio 1970, domiciliato a Loria (TV), in Via Po n. 8/A,

della cui identità personale, veste e poteri, sono io Notaio

certo, hanno apposto le loro firme che precedono e a margine

degli altri fogli, alla presenza mia

previa lettura della sopra estesa scrittura da me data ai me-

desimi.

Sottoscrizione alle ore 12.55 (dodici e cinquantacinque)

Rossano Veneto, Piazza Eu-

ropa n. 15, il giorno 24 (ventiquattro) dicembre 2009 (due-

mila nove)

F.TO DOTT. ALESSANDRO TODESCAN NOTAIO (L.S.)

